

Codice A1905B

D.D. 2 luglio 2026, n. 295

L.R. 34/2004 - Misura: "Fondo di reindustrializzazione". Approvazione dello schema di contratto integrativo e modificativo al contratto rep. n. 363/2024, per l'affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle attività di soggetto attuatore per la gestione della misura. Spesa aggiuntiva di euro 161.089,17 (Iva inclusa), per oneri di gestione. Impegni sul capitolo 113984 ed accertamenti sul capitolo 36263, per euro 161.089,17,



ATTO DD 295/A1905B/2026

DEL 02/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane

OGGETTO: L.R. 34/2004 - Misura: "Fondo di reindustrializzazione". Approvazione dello schema di contratto integrativo e modificativo al contratto rep. n. 363/2024, per l'affidamento a Finpiemonte S.p.a. delle attività di soggetto attuatore per la gestione della misura. Spesa aggiuntiva di euro 161.089,17 (Iva inclusa), per oneri di gestione. Impegni sul capitolo 113984 ed accertamenti sul capitolo 36263, per euro 161.089,17, annualità 2027-2028.

Premesso che:

- con deliberazione n. 36-2237 in data 22 giugno 2011, modificata con deliberazione n. 34 - 2830 del 07/11/2011, la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale di intervento per le attività produttive riferite al periodo 2011/2015;
- con deliberazione n. 30-4504 del 29.12.2016 la Giunta regionale ha prorogato il periodo di validità del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive al 31.12.2017;
- con deliberazione n. 21-7209 del 13 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato il Programma Pluriennale d'intervento relativo al periodo 2018/2020;
- con determinazione n. 248 del 14.06.2013 sono stati approvati la scheda tecnica e il bando di selezione delle proposte di investimento della misura "Fondo di reindustrializzazione" L.R. 34/2004;
- con determinazione n. 1022 del 29/12/2015 è stato approvato il contratto per l'affidamento a Finpiemonte Spa relative alle attività funzionali di gestione per l'attuazione della Misura "Fondo di reindustrializzazione" relativo alle annualità 2013/2015 (contratto rep. n. 160/2016);
- Finpiemonte Spa, in accordo con la Regione Piemonte, ha garantito la prosecuzione delle attività avviate alla gestione della suddetta misura "Fondo di reindustrializzazione";
- con determinazione n. 764 del 19.12.2019 si è provveduto ad approvare lo schema di contratto per l'affidamento a Finpiemonte SpA, tra le altre, delle attività a completamento del contratto Rep. n. 162/2021 relativo alla misura: "Fondo di reindustrializzazione";

Atteso che con deliberazione n. 4 – 1605 del 30.06.2020 la giunta regionale ha stabilito:

- di modificare la scheda di sintesi approvata con D.G.R. n. 1-5549 del 25.03.2013 e successivamente modificata con D.G.R. 1-5839 del 03.06.2013, D.G.R. n. 32-7293 del 30.07.2017, D.G.R. n. 48-8957 del 16.05.2019, stabilendo:
- di individuare Finpiemonte S.p.A., già soggetto gestore del Fondo, quale soggetto attuatore della Misura “Fondo di reindustrializzazione”, ai sensi della suddetta scheda di cui alla DGR 1-5549 del 25 marzo 2013, e che Finpiemonte S.p.A. acquisisca la proprietà degli immobili - da rifunzionalizzare al fine di consentire l'insediamento prevalentemente di nuove imprese, preferibilmente operanti in settori ad alto contenuto d'innovazione o nei servizi avanzati - entro il 31 dicembre 2020;
- che Finpiemonte S.p.A. presenti, un piano per la rifunzionalizzazione e/o valorizzazione e successiva ricollocazione degli immobili sul mercato immobiliare, alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione Competitività del Sistema regionale, Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo;
- che Finpiemonte S.p.A., in attuazione del predetto piano, entro 5 anni a far data dal 1° gennaio 2021, concluda il processo di rifunzionalizzazione e successiva ricollocazione degli immobili sul mercato immobiliare nel rispetto della scheda di misura approvata con D.G.R. 1 - 5549 del 25.03.2013 e successive D.G.R. 1 - 5839 del 03.06.2013, D.G.R. n. 32 - 7293 del 30.07.2018 e D.G.R. 48-8957 del 16.05.2019 e proceda alla ricostituzione del Fondo mediante un piano di vendita e/o di locazione con eventuale diritto di riscatto, con procedura ad evidenza pubblica, in conformità alla vigente normativa in materia di aiuti di Stato, in particolare alla “Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C 262/01)”, in GUUE C 262 del 19 luglio 2016, e s.m.i., con particolare riferimento alla sezione 4.2, e successive modifiche ed integrazioni anche di natura decisionale da parte della Commissione europea e giurisprudenziale da parte del Tribunale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
- che le spese relative agli oneri di trasferimento, di gestione e manutenzione sono a carico di Finpiemonte S.p.A., che potrà eventualmente usare i proventi della ricollocazione o locazione degli immobili e gli interessi maturati sulla disponibilità complessiva del fondo medesimo;
- che Finpiemonte S.p.A., a seguito della conclusione del piano di vendita e/o di locazione con eventuale diritto di riscatto degli immobili, provveda alla restituzione dei corrispettivi alla Regione Piemonte, al netto delle suddette spese di trasferimento, gestione e manutenzione.

Considerato che:

- con determinazione n. 494 del 16.11.2023 si è provveduto in esecuzione della sopracitata deliberazione, ad affidare a Finpiemonte le attività di acquisizione e gestione degli immobili, in qualità di soggetto Attuatore della misura: “Fondo di reindustrializzazione”, fino al 30.06.2026;
- con rep. 363/2024 è stato sottoscritto il relativo contratto inerente alle attività di cui sopra fino al 30/06/2026;

Atteso che Finpiemonte prot n. FP/23641 del 26/06/2026 ha trasmesso relazione,

- 1) sulle attività svolte e più specificatamente ha dato evidenza:
 - del compimento delle attività di acquisizione degli immobili;
 - del piano di rifunzionalizzazione, finalizzato alla ricollocazione degli immobili sul mercato;
- 2) di previsione sulle attività svolte e da svolgere con l'impegno:
 - per gli immobili non ancora ricollocati, di procedere con nuovi tentativi di asta pubblica mediante la riduzione del prezzo a base d'asta;
 - o di procedere mediante una valorizzazione alternativa degli immobili, che tenga conto degli elementi di analisi di contesto e di confronto con gli enti locali.

Atteso che:

- con la sopracitata nota Finpiemonte Spa ha presentato offerta economica e ha indicato le attività e i costi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualizzati con precedente rep. n. 363/2024, relativi alla gestione e vendita degli immobili ancora da ricollocare sul mercato, per un ammontare complessivo di € 161.089,17 (Iva inclusa),

- occorre procedere in forza della D.G.R. n. 4-1606 del 30.06.2020 ad affidare a Finpiemonte Spa, le attività aggiuntive di gestione e di alienazione degli immobili, in qualità di soggetto attuatore del “Fondo di reindustrializzazione”.

Considerato altresì che Finpiemonte s.p.a.:

- è una società controllata dalla Regione Piemonte ed opera in regime di in house providing ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016;
- è soggetta a controllo analogo da parte della Regione Piemonte secondo le modalità previste dalle linee guida approvate con D.G.R. 21-2976 del 12 marzo 2021 e rispetta le condizioni di cui all'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE;
- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione, previste dalla Legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un adeguato sistema di contabilità analitica.

Posto che, in base all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, è possibile procedere all'aggiudicazione diretta di un servizio ad una società in house, nel rispetto dei principi previsti dagli artt. 1, 2 e 3 del medesimo decreto;

rilevato di dover procedere, al fine di attestare il rispetto dei principi di cui agli artt. 1, 2, 3 del D.Lgs. n. 36/2023 sopra richiamato:

- a. alla valutazione sulla congruità economica dell'offerta avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione;
- b. a motivare il mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Ritenuto che:

- con riferimento al punto a., la congruità viene valutata rispetto ai massimali di cui alla vigente normativa regionale;
- con riferimento al punto b., la scelta di avvalersi dei servizi in house di Finpiemonte s.p.a. è giustificata dal fatto che l'opzione di mercato determinerebbe una maggiore onerosità per gli uffici regionali nella collaborazione con un soggetto privo del patrimonio di relazioni istituzionali e conoscenze finanziarie ed amministrative possedute Finpiemonte s.p.a.;
- relativamente al beneficio in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio offerto si evidenziano le considerazioni già espresse nei punti precedenti relativamente:
 - a. alla consolidata e profonda conoscenza dell'organizzazione regionale, delle sue procedure, degli strumenti e delle strategie;
 - b. al perseguimento esclusivamente di finalità di pubblico interesse e, grazie a una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, allo svolgimento di attività strumentali alle funzioni della Regione;

c. alla disponibilità di adeguati strumenti di controllo e garanzia.

Posto che:

- con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018, la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità a cui devono attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in regime di “*in house providing*” in favore di Finpiemonte s.p.a;
- con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 è stato adottato il documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte s.p.a., in attuazione della D.G.R. succitata;
- con D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022 è stata approvata la nuova “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, sottoscritta dalle parti in data 14/07/2021;
- con D.G.R. n. 33-5720 del 30/09/2022 è stato approvato lo Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.;
- con la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023 la metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla sopra citata D.G.R. 16 febbraio 2018, n. 2-6472 è stata integrata prevedendo l’adeguamento del valore monetario della tariffa media giornaliera prevista per le attività connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all’Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni secondo l’indice dei prezzi al consumo (FOI) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392;
- in attuazione della predetta D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023, con D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023, come rettificata dalla D.D. n. 91/A1000A/2023 del 28/02/2023, si è provveduto ad adeguare il valore monetario della tariffa media giornaliera da applicare a tutte le attività svolte da Finpiemonte S.p.A. e connesse alla gestione e/o controllo delle forme di sostegno riconducibili all’Assistenza rimborsabile e alle Sovvenzioni;

Considerato che Finpiemonte Spa ha trasmesso con nota prot n. FP/23641 del 26/06/2026 a mezzo pec l’offerta economica della Misura “Fondo di reindustrializzazione”- L.R. 34/04” (ns. prot. 8545 del 26 giugno 2026) manifestando la necessità di svolgere le ulteriori funzioni di soggetto attuatore, in ragione delle attività di gestione degli immobili e della fase di alienazione e rifunzionalizzazione degli immobili medesimi in virtù degli obblighi di cui alla DGR n. 4 – 1605 del 30 giugno 2020. Finpiemonte ha stimato che dette attività, valorizzate in conformità con l’attuale metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica, determinino oneri di gestione aggiuntivi pari a euro 161.089,17 (Iva inclusa);

Ai sensi della D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 e s.i. e della D.D. n. 43 del 27/02/2018 e s.i. è stata effettuata, con esito positivo, la valutazione della congruità dell’offerta economica presentata da Finpiemonte, che qui si ritiene approvata per la durata indicata all’art. 5 del contratto rep. n. 363/2024, così come modificato con il presente atto.

Considerato che la D.G.R. n. 4-1605 del 30/06/2020 stabilisce che le spese relative alle attività oggetto del presente affidamento possano trovare copertura, con i proventi derivanti dalla ricollocazione o locazione degli immobili.

Verificato che

con la succitata prot n. FP/23641 del 26/06/2026 Finpiemonte ha trasmesso il resoconto delle somme incassate relative al periodo 2022-2026, per un ammontare complessivo di Euro 524.785,93;

dette somme risultano sufficienti a garantire la copertura degli oneri di gestione approvati con il

contratto rep. n. 363/2024 e di quelli aggiuntivi approvati con l'atto contrattuale di cui alla presente determinazione, per un importo contrattuale complessivo di euro 489.054,93 (Iva inclusa).

Dato atto che all'intervento in oggetto, tramite procedura online del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, è stato assegnato il Codice Unico di progetto di investimento Pubblico J11C230000710002;

Alla luce di quanto sopra esplicitato, si rende necessario:

- con riferimento alle attività da affidare a Finpiemonte S.p.A di:

1. approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte a mezzo pec con nota prot n. FP/23641 del 26/06/2026, (ns. prot. 8545 del 26 giugno 2026), per la durata indicata all'art. 5 del contratto rep. n. 363/2024, così come modificato con lo schema di Contratto integrativo e modificativo approvato con il presente atto, e di affidare a Finpiemonte S.p.A" le attività aggiuntive, in qualità di soggetto attuatore della Misura "Fondo di reindustrializzazione";
2. approvare lo Schema di Contratto integrativo e modificativo del contratto rep. n. 363/2024, (di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale) relativo alla Misura "Fondo di reindustrializzazione";
3. impegnare sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, a favore di Finpiemonte Spa (codice beneficiario 12613), la somma complessiva di € 161.089,17 (iva inclusa) sul capitolo 113984, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, come di seguito ripartita:

- € 94.500,00 - annualità 2027;

- € 66.589,17 - annualità 2028;

per gli oneri di gestione aggiuntivi a quelli approvati con il contratto rep. n 363/2024.

Dette risorse sono vincolate al capitolo di entrata 36263 "Restituzione fondi da Finpiemonte S.p.A., derivanti da locazione di immobili", Titolo 3 "Rimborsi e altre entrate correnti".

4. accertare sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, codice versante 12613, la somma complessiva di € 161.089,17 (iva inclusa) sul capitolo 36263, P.d.C. finanziario U.3.05.99.99.999, come di seguito ripartita:

- € 94.500,00 - annualità 2027;

- € 66.589,17 - annualità 2028;

Dato atto che:

- in relazione al principio della competenza finanziaria di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento sono presumibilmente esigibili negli esercizi finanziari di competenza;

- gli impegni di cui alla presente determinazione sono assunti nei limiti delle risorse stanziare ed autorizzate sulla dotazione finanziaria del competente capitolo di spesa del bilancio regionale;

- trattasi di spesa non ricorrente;

- il programma dei pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e dall'art. 27 del Regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;

- la competenza economica coincide con quella finanziaria;

- le fatture derivanti dagli impegni di cui al presente atto saranno liquidate a favore di Finpiemonte S.p.A. (modalità pagamento "cessione per l'incasso") con Beneficiario amministrativo Regione Piemonte (codice creditore 15207) e saranno pagate con emissione degli ordinativi di pagamento commutati, per l'importo corrispondente all'imponibile, in quietanza di entrata nel proprio bilancio

ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011;

- gli accertamenti assunti con il presente atto non sono stati assunti con precedenti determinazioni e trattasi di entrate di natura non ricorrente;

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

Le transazioni elementari sono riportate nell'Appendice "Elenco registrazioni contabili" allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- lo Statuto della Regione Piemonte;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il d.lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- la D.G.R. n. 38-6152 del 2 dicembre 2022 "Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A, B, D della dgr12-5546 del 29 agosto 2017;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026/2028;
- la L.R. n. 2 del 3 Febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la L.R. n. del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209/2026/XII "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- il d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- la D.D. n. 43 del 27/02/2018 "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192,

comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della DGR n. 2 - 6472 del 16/2/2018;

- la D.G.R. n. 21-6536 del 20/02/2023 "Approvazione metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, d. lgs. 50/2016 s.m.i.). - Integrazione";
- la D.D. n 80 del 24/02/2023 "D.D. A10000 del 27 febbraio 2018, n. 43. "Adozione del Documento recante "Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. in qualità di soggetto in house ai sensi dell'art. 192, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.", in attuazione della d.g.r. n. 2 - 6472 del 16.2.2018" - Integrazione";
- la D.D. n. 91 del 28/02/2023 "D.D. n. 80/A1000A/2023 del 24 febbraio 2023. Rettifica per mero errore materiale" con riferimento alla decorrenza delle disposizioni contenute nella DD n 80//2023;
- la Circolare prot. n. 1011 del 08 ottobre 2021 a firma congiunta dei Settori Trasparenza e anticorruzione e Contratti, polizia locale e sicurezza integrata, recante "Obblighi di pubblicazione relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- la D.G.R. n. 27-5128 del 27/05/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 e s.m.i. Approvazione dello schema di "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.";
- la D.G.R. n. 21-2976 del 12/3/2021 che approva le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi operanti in regime di "in house providing" e nel rispetto dell'art. 192 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 33 - 5720 del 30/09/2022 "Legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 e s.m.i. Approvazione dello "Schema di Contratto tipo per gli affidamenti a Finpiemonte S.p.A.";

determina

Per le motivazioni in premessa che integralmente e sostanzialmente si richiamano:

1. approvare l'offerta economica presentata da Finpiemonte a mezzo pec con nota prot n. FP/23641 del 26/06/2026, (ns. prot. 8545 del 26 giugno 2026) per la durata indicata all'art. 5 del contratto rep. n. 363/2024, così come modificato con lo schema di Contratto integrativo e modificativo approvato con il presente atto, e di affidare a Finpiemonte S.p.A" le attività aggiuntive, in qualità di soggetto attuatore della Misura "Fondo di reindustrializzazione";
2. approvare lo Schema di Contratto integrativo e modificativo di cui al contratto rep. n. 363/2024 (di cui all'Allegato 1 alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale) relativo alla Misura "Fondo di reindustrializzazione";
3. impegnare sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, a favore di Finpiemonte Spa (codice beneficiario 12613), la somma complessiva di € 161.089,17 (iva inclusa) sul capitolo 113984, P.d.C. finanziario U.1.03.02.99.999, come di seguito ripartita:
 - € 94.500,00 - annualità 2027;
 - € 66.589,17 - annualità 2028;per gli oneri di gestione aggiuntivi a quelli approvati con il contratto rep. n. 363/2024. Dette risorse sono vincolate al capitolo di entrata 36263 "Restituzione fondi da Finpiemonte S.p.A., derivanti da locazione di immobili", Titolo 3 "Rimborsi e altre entrate correnti".
4. accertare sul Bilancio finanziario gestionale 2026-2028, codice versante 12613, la somma complessiva di € 161.089,17 (iva inclusa) sul capitolo 36263, P.d.C. finanziario U.3.05.99.99.999, come di seguito ripartita:

- € 94.500,00 - annualità 2027;
- € 66.589,17 - annualità 2028;

La liquidazione degli oneri di gestione per ciascun esercizio finanziario sarà effettuata nel rispetto delle modalità stabilite nel contratto approvato con il presente atto, nonché della Convenzione Quadro, esclusivamente previa comunicazione da parte di Finpiemonte degli avvenuti incassi derivanti dai proventi della ricollocazione o locazione degli immobili per l'esercizio finanziario di competenza.

Le fatture derivanti dagli impegni di cui al presente atto saranno liquidate a favore di Finpiemonte S.p.A. (modalità pagamento "cessione per l'incasso") con Beneficiario amministrativo Regione Piemonte (codice creditore 15207) e saranno pagate con emissione degli ordinativi di pagamento commutati, per l'importo corrispondente all'imponibile, in quietanza di entrata nel proprio bilancio ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 23, comma 1. lettera b) e dell'art. 37 del D. Lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente – Sezione "Amministrazione Trasparente".

Contraente: Finpiemonte S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio – C.F. 01947660013

Importo complessivo: € 161.089,17 Iva inclusa. Trattasi di oneri aggiuntivi a quelli approvati con contratto rep. n. 363/2024.

Modalità di individuazione del contraente: Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A. di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022

Responsabile del procedimento: Dott. Mario Gobello

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

Referente:
Giorgio Smeriglio

IL DIRIGENTE (A1905B - Programmazione sviluppo territoriale e
locale, aree interne e aree urbane)
Firmato digitalmente da Mario Gobello

Allegato

	PREMESSO CHE	
	a. con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17 portante la riorganizzazione	
	di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società	
	finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della	
	competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della	
	Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti	
	costituenti o partecipanti;	
	b. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta Legge regionale ed in	
	attuazione della D.G.R. n. 27-5128 del 27 maggio 2022, la Regione e	
	Finpiemonte in data 14/07/2022 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro	
	per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.” (nel seguito Convenzione	
	Quadro) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto di affidamento a cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente	
	richiamato nella presente convenzione;	
	c. Finpiemonte, in virtù dei predetti atti:	
	- è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente	
	partecipazione regionale;	
	- opera esclusivamente a favore della Regione e degli altri enti	
	costituenti o partecipanti svolgendo attività strumentali degli stessi;	
	- è sottoposta a controllo analogo a quello esercitato sui servizi	
	regionali da parte della Regione, sia in forza dello Statuto sia in forza della	
	predetta Convenzione Quadro;;	
	d. con DGR n. 4 - 1605 del 30.06.2020 si è provveduto ad individuare	
	Finpiemonte Spa. quale soggetto Attuatore della Misura “Fondo di	

reindustrializzazione”, ai sensi della scheda di sintesi di cui alla DGR 1-5549

del 25/03/2013 e s.m.i.;

e. con medesima deliberazione la Regione Piemonte ha stabilito che

Finpiemonte Spa acquisisca la proprietà degli immobili oggetto del fondo e

successivamente, presentando alla Regione specifico piano, concluda il

processo di rifunzionalizzazione e successiva ricollocazione degli immobili

sul mercato immobiliare entro il 1° gennaio 2026 , nel rispetto della scheda

di misura approvata con D.G.R. 1 – 5549 del 25.03.2013 e successive D.G.R.

1 - 5839 del 03.06.2013, D.G.R. n. 32-7293 del 30.07.2018 e D.G..R. 48-

8957 del 19.05.2019, procedendo contestualmente alla ricostituzione del

Fondo mediante un piano di vendita e/o di locazione con eventuale diritto di

riscatto;

f. con determinazione n. 494 del 16.11.2023 si è provveduto in

esecuzione della sopracitata deliberazione, ad affidare a Finpiemonte le

attività di acquisizione e gestione degli immobili, in qualità di soggetto

Attuatore della misura: “Fondo di reindustrializzazione”, fino al 30.06.2026;

g. con rep. 363/2024 è stato sottoscritto il relativo contratto inerente alle

attività di cui sopra;

h. alla luce della relazione presentata da Finpiemonte a mezzo pec con

nota prot n. FP/23641 del 26/06/2026, risulta indispensabile integrare

l’affidamento in essere estendendo la durata temporale al 31/12/2026.

Le “Parti” con il presente atto modificativo intendono quindi definire le

modifiche del contratto rep. n. 363/2024, a cui si fa rinvio per quanto non

esplicitamente richiamato nel presente atto.

Tutto ciò premesso, le Parti

	CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE	
	Art. 1 – Modifiche all’art. 5 (Durata) del Contratto rep. n. 363/2024	
	1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e ha durata fino al 31/12/2026.	
	2. Le Parti possono concordare eventuali proroghe alla durata di cui al comma 1 che dovranno essere formalizzate mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza obbligo di modifica del presente contratto e mediante comunicazione a Finpiemonte del relativo provvedimento regionale adottato.	
	Art. 2 – Modifiche all’art. 7 (Costi delle attività – Corrispettivo) del Contratto rep. n. 363/2024	
	1. La Regione, per l’affidamento in oggetto, corrisponde a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica richiamata nell’ art. 26 della Convenzione Quadro.	
	2. Preso atto dell’offerta di servizio pervenuta agli atti della Direzione regionale Competitività del Sistema regionale, Settore “Programmazione e sviluppo territoriale e locale, aree interne e aree urbane” (a mezzo pec con nota prot. n. FP/23641 del 26/06/2026, (ns. prot. 8545 del 26 giugno 2026), il corrispettivo è convenuto tra le Parti in complessivi Euro 489.054,93 (IVA inclusa), quale importo complessivo per il periodo dal 2020-2026;	
	3. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse impegnate/annotare sul capitolo 113984 del Bilancio regionale, annualità 2024 - 2028, con applicazione della disciplina sulla scissione dei pagamenti	
	4	

(c.d. “split payment” - previsto dall’art. 1 del decreto-legge 24/4/2017, n. 50, convertito nella legge 21/6/2017, n. 96).

4. Finpiemonte presenterà annualmente dettagliato consuntivo dei costi e oneri effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto.

5. Il pagamento verrà effettuato dalla Regione a Finpiemonte a seguito di emissione di regolare fattura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della rendicontazione periodica presentata, ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione Quadro ed in ogni caso esclusivamente previa comunicazione da parte di Finpiemonte degli avvenuti incassi derivanti dai proventi della ricollocazione o locazione degli immobili per l'esercizio finanziario di competenza.

6. Finpiemonte si impegna a segnalare tempestivamente al Settore affidante la previsione di eventuali ulteriori attività non previste nell'ambito dell'offerta di servizio di cui al precedente comma 2 e/o di maggiore impegno su attività già previste da svolgersi con riferimento al presente affidamento, e determinate da una o più situazioni previste all'art. 8, comma 1, del presente contratto. In tali casi, il Settore affidante valuterà tempestivamente l'opportunità e la necessità di un'eventuale autorizzazione delle ulteriori attività e del conseguente riconoscimento dei rispettivi costi, da attuarsi tramite apposita revisione del contratto in applicazione dell'art. 8 del presente affidamento.

Art. 4 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente atto modificativo restano valide le pattuizioni del Contratto Rep. n. 363/2024 e si applicano le

disposizioni della Convenzione Quadro di cui alla D.G.R. n. 27-5128 del 27.05.2022.

Art. 5 – Registrazione in caso d’uso

1. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso e tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, saranno a carico di Finpiemonte.

2. Il presente contratto è soggetto a repertoriazione presso il settore regionale competente ed al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. L’imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente. L’assolvimento dell’imposta di bollo per il presente contratto avviene attraverso il versamento mediante F24, utilizzando il codice tributo di competenza, anno di riferimento 2026.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Programmazione e Sviluppo territoriale e locale, Aree interne e Aree urbane

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Per Finpiemonte S.p.A.

il Direttore Generale

Dott.

Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82